



COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI
DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
E PER L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA**

INDICE

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 Disciplina per il rilascio della concessione all'occupazione
- Art. 2 Domanda per il rilascio della concessione
- Art. 3 Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 4 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 5 Concessione
- Art. 6 Occupazioni d'urgenza
- Art. 7 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 8 Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 9 Revoca della concessione
- Art. 10 Obblighi del Concessionario
- Art. 11 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 12 Funzionario Responsabile – Gestione della tassa

CAPO SECONDO

TITOLO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 13 Classificazione del Comune
- Art. 14 Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 15 Tariffe
- Art. 16 Soggetti passivi
- Art. 17 Determinazione della superficie
- Art. 18 Durata dell'occupazione

TITOLO 2°

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Art. 19 Criterio di applicazione della tassa
- Art. 20 Passi Carrabili
- Art. 21 Occupazione del sottosuolo e soprassuolo
- Art. 22 Autovetture per trasporto pubblico o privato
- Art. 23 Distributori di carburante
- Art. 24 Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 25 Maggiorazioni della tassa
- Art. 26 Riduzioni della tassa permanente

TITOLO 3°

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- Art. 27 Criterio di applicazione e misure di riferimento della tassa
- Art. 28 Maggiorazioni della tassa
- Art. 29 Riduzioni tassa temporanea

TITOLO 4°

- Art. 30 Esenzione dalla tassa
- Art. 31 Esclusione dalla tassa
- Art. 32 Versamento della tassa
- Art. 33 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 34 Sanzioni e interessi
- Art. 35 Contenzioso

- CAPO PRIMO -

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le concessioni di occupazione suolo pubblico, nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare al Decreto Legislativo del 15 novembre 1993, N. 507.

- Art. 1 -

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE ALL'OCCUPAZIONE

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio deve inoltrare domanda, in carta legale, indirizzata al comune.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Potrà essere richiesto un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal responsabile dell'ufficio competente.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che il responsabile dell'ufficio competente richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, il responsabile dell'ufficio competente, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 8 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

- Art. 3 -

DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. N. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione.

- Art. 4 -

**MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante vengono assoggettati a tassazione limitatamente alle soste effettuate nei luoghi e per la durata indicati nell'atto di autorizzazione; non sono soggette ad imposizione le altre eventuali soste, sino a 30 minuti, effettuate dall'ambulante lungo il percorso.

- Art. 5 -

CONCESSIONE

1. Nell'atto di concessione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.Lgs. N. 507/1993, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. Il Comune per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

- Art. 6 -

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione, che verrà rilasciato in sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dell'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

- Art. 7 -

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione all'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 8 giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

- Art. 8 -

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) le violazioni delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;
 - d) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

- Art. 9 -

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

- Art. 10 -

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Tutte le occupazioni di suolo pubblico debbono effettuarsi in modo da non creare pericoli per i passanti, da lasciare libero l'ingresso alle botteghe, case, cortili e da permettere il passaggio sui marciapiedi.
3. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione di occupazione suolo pubblico.
4. E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
5. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

- Art. 11 -

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

- Art. 12 -

FUNZIONARIO RESPONSABILE - GESTIONE DELLA TASSA

1. Al funzionario responsabile, designato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. N. 507/1993, sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Ufficio Tributi è incaricato di ogni attività organizzativa della tassa.
3. Le istruttorie per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni saranno espletate dagli altri uffici comunali nell'ambito delle rispettive competenze. Contestualmente al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni dovrà esserne inviata comunicazione all'Ufficio Tributi.
4. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può essere affidato in concessione ai soggetti indicati nell'art. 52 del d.lgs. 507/1993. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 N. 507.

- Art. 13 -

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. N. 507/1993, questo Comune agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla QUARTA classe.

- Art. 14 -

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. In ottemperanza all'art. 42, comma 3, del D.Lgs. N. 507/1993, il territorio di questo Comune si suddivide in DUE categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42 (ALL. "A").

- Art. 15 -

TARIFFE

1. Le variazioni delle tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. N. 507/1993.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti porzioni:
 - a) - prima categoria: 100%
 - b) - seconda categoria: 70%

- Art. 16 -

SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. N. 507/1993, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.Lgs. N. 507/1993, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade comunali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

- ART. 17 -

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. La superficie tassabile viene determinata considerando l'effettiva superficie di suolo pubblico occupata o, in caso di occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, quella corrispondente a tali occupazioni.
2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, che insistono ciascuna su un'area pubblica distinta, deve essere effettuata una tassazione autonoma per ogni occupazione.
3. In caso di pluralità di occupazioni sulla stessa area di riferimento, derivanti da uno o più atti amministrativi distinti, le occupazioni vanno comparate in modo omogeneo (le occupazioni temporanee tra loro, separatamente da quelle permanenti).
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di suolo pubblico complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

- Art. 18 -

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. N. 507/1993, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio dell'atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

TITOLO 2

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Art. 19 -

CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. N. 507/1993, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadri o in metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro quadro o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle DUE categorie di cui all'art. 14 del presente Regolamento e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma - anche nei casi in cui l'occupazione abbia inizio o termini nel corso dell'anno -, in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

- Art. 20 -

PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Le occupazioni di suolo con passi carrabili sono esenti dal pagamento della tassa (art. 3, co. 63, lett. a), L. 549/1995).

- Art. 21 -

OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Impianti di erogazione di pubblici servizi:
La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, è commisurata al numero complessivo di utenze presenti sul territorio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente (art. 63 D.lgs. 446/1997).
2. Innesti ed allacci agli impianti di erogazione di pubblici servizi realizzati da privati:
Non sono soggetti a tassa gli innesti realizzati dai privati alle reti di erogazione dei pubblici servizi (art. 3, co. 62, L. 549/1995).

- Art. 22 -

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO O PRIVATO

1. Non sono soggette a tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato, nelle aree pubbliche a ciò destinate (art. 3, co. 63, lett. b), L. 549/1995).

- Art. 23 -

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, del D.Lgs. N. 507/1993, la tassa stabilita per i distributori di carburante va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 metri quadrati.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

-Art. 24 -

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. N. 507/1993, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale come da tariffa.

- Art. 25 -

MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. N. 507/1993, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono abusivamente per un periodo superiore a quello consentito originariamente, anche se uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

- Art. 26 -

RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE

1. In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo N. 507/1993 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - a) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento;
 - b) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico è ridotta al 30 per cento.

TITOLO 3

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- Art. 27 -

CRITERIO DI APPLICAZIONE E MISURE DI RIFERIMENTO DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 507/1993 la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore della cifra contenente decimali.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle DUE categorie di cui all'art. 14 del presente Regolamento e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, del D.Lgs. N. 507/1993, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture e impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata sulla base della superficie occupata, secondo la tariffa.
5. Fra le occupazioni temporanee rientrano anche quelle realizzate per attività mercatali, nei casi in cui al termine delle attività stesse l'area occupata rientri nella piena disponibilità della collettività (Circolare del Ministero delle Finanze N. 13/E del 25.03.1994).
6. Nel caso di attività mercatali che comportino l'occupazione di posti fissi predeterminati ed assegnati dal Comune con atto di concessione, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

- Art. 28 -

MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. N. 507/1993, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono abusivamente per un periodo superiore a quello consentito originariamente, anche se uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

- Art. 29 -

RIDUZIONI TASSA TEMPORANEA

1. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione e in base alle misure giornaliere di tariffa:
 - a) fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento;
 - b) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
2. Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.
4. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
5. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni si applica una riduzione del 50 per cento.
6. Per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ai 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente (es. occupazione posti fissi all'interno delle aree utilizzate per attività mercatali) si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento. Il termine "convenzione" si riferisce a quella formalità con la quale l'ente impositore invita il contribuente a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il pagamento anticipato non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella specificata nella convenzione stessa (Circolare del Ministero delle Finanze N. 13/E del 25.03.1994).
7. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.
8. Le superfici eccedenti i mille metri quadri sono calcolate in ragione del 10 per cento.
9. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
10. Le suddette riduzioni di tariffa, se ricorrono le condizioni di applicabilità, sono cumulabili e si calcolano in successione tra loro.

TITOLO 4

- Art. 30 -

ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo N. 507/1993:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 460/97, le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS - in occasione di manifestazioni promosse dalle stesse per scopi sociali.
3. Sono infine esenti:
 - a) le occupazioni realizzate da soggetti che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati (art. 3, co. 67, L. 549/1995).

- b) le occupazioni realizzate dalla Pro Loco e da Associazioni culturali, sportive e ricreative, in occasione di manifestazioni patrocinate dal comune.

- Art. 31 -

ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.Lgs. N. 507/1993, sono escluse dalla tassa le occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune e della provincia o al demanio dello Stato.

-Art. 32 -

VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello di rilascio, in mancanza di variazioni delle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Per le occupazioni di cui al co. 1 dell'art. 21, effettuate da aziende di erogazione di pubblici servizi, la tassa va versata entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Se l'importo complessivamente dovuto supera € 258,23, la tassa può essere pagata in quattro rate di uguale importo, senza interessi, aventi scadenza: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.
6. Per le occupazioni temporanee il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di autorizzazione, assolve l'obbligo di denuncia

- Art. 33 -

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dall'ente ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 32, comma 3, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.
6. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

- Art. 34 -

SANZIONI E INTERESSI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.lgs. 507/1993, come modificato dal D.Lgs. 473/1997:
 - a) per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di € 51,00.
 - b) per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,00 a € 258,00.
 - c) le sanzioni suddette sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

- d) nel caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% del tributo non versato (art. 13, co. 2, d.lgs. 471/1997).
 - e) sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto.
2. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate e perseguite dalla Polizia Municipale.

- Art. 35 -

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alle commissioni tributarie provinciale e regionale secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 546 del 31.12.1992.

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA 1° CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.**

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO O AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CARDUCCI (dall'inizio fino all'incrocio con Via Puccini)
2	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DE GASPERI (dall'incrocio con Via Roma al confine con proprietà Tonussi)
3	STRADA	CAPOLUOGO	VIA FOSCOLO (dall'incrocio con Via Marconi all'incrocio con Via Carducci)
4	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MARCONI (tutta)
5	STRADA	CAPOLUOGO	VIA F.LLI MARTINA (tutta)
6	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MATTEOTTI (dall'incrocio con Largo Trieste all'incrocio con Via Marconi)
7	PIAZZA	CAPOLUOGO	PIAZZA GOLDONI (tutta)
8	PIAZZA	CAPOLUOGO	PIAZZALE SANTO STEFANO (tutto)
9	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DEL POPOLO (tutta)
10	STRADA	CAPOLUOGO	VIA PUCCINI (dall'incrocio con Via F.lli Martina all'incrocio con Via Carducci)
11	STRADA	CAPOLUOGO	VIA ROMA (tutta)
12	STRADA	CAPOLUOGO	VIA STAZIONE (lato dx fino a proprietà Pasinato – lato sx fino a proprietà Migotto)
13	STRADA	CAPOLUOGO	LARGO TRIESTE (dall'inizio fino all'incrocio con Via Leopardi)
14	PIAZZA	CAPOLUOGO	PIAZZA A. MORO (tutta)
15	STRADA	CAPOLUOGO	VIA FORO BOARIO (tutta)

SONO COMPRESSE NELLA 2° CATEGORIA LE RIMANENTI VIE DEL TERRITORIO COMUNALE